

CCXLVII SEDUTA**VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1952****Presidenza del Presidente CORRIAS ALFREDO**

La seduta è aperta alle ore 17 e 50.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1951, n. 17». (148)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

SERRA (D.C.) rileva che l'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, sebbene preveda che lo onere che la Regione — con la legge in discussione — intende assumere, debba spettare allo Stato, tuttavia non esclude che la Regione possa intervenire, appunto, come si intende fare, in forma integrativa.

L'oratore afferma che è necessario intervenire d'urgenza per provvedere alle immediate riparazioni conseguenti alle alluvioni, al fine di evitare ulteriori danni. Infatti, di fronte ad una grande mole di opere che attendono di essere realizzate, si assiste ad una certa lentezza da parte del Genio Civile. Da queste circostanze è sorta l'esigenza del disegno di legge in discussione, col quale non si intende ingigantire la burocrazia regionale — giacchè la Regione dovrà valersi degli uffici dello Stato —, ma si intende soltanto contribuire a portare *in loco* certe funzioni amministrative, che è bene siano decentrate il più possibile.

Si dichiara quindi favorevole al penultimo comma dell'articolo, che tende a creare la possibilità di procedere con una maggiore speditezza agli appalti delle opere. Tale procedura è però da ritenersi del tutto eccezionale.

Osserva, infine, che l'Assessorato dovrebbe incanalare verso le varie provvidenze statali il maggior numero possibile di pratiche, integrando con un contributo della Regione la quota spettante ai richiedenti. Se la Regione verserà tale quota, i richiedenti potranno beneficiare appieno delle provvidenze statali. (*Consensi*).

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

AMICARELLI (D.C.), *relatore*, osserva che, essendosi dimostrata inoperante la legge regionale 27 ottobre 1951, numero 17, era necessario il progetto di legge in discussione affinché l'Assessorato ai lavori pubblici potesse assumere direttamente l'esecuzione dei lavori. Nella situazione attuale, infatti, si può contare solo sui capi mastri, giacchè i grossi impresari sono impegnati in opere di grande importanza e i piccoli impresari sono privi di disponibilità finanziarie.

Conclude illustrando brevemente le modifiche apportate dalla Commissione e sostenendo la necessità di approvare il disegno di legge. (*Approvazioni*).

MURGIA (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*, dopo avere rilevato che gli argomenti a sostegno del disegno di legge sono stati suf-

ficientemente chiariti nella relazione, nonchè da Serra e dal relatore Amicarelli, riporta alcuni dati relativi alla esecuzione dei lavori nelle tre Province, notando che l'Assessorato si è ingolfato in un grandissimo numero di perizie, per il soddisfacimento delle quali si dovrebbe disporre di centinaia e centinaia di milioni. D'altra parte, la Regione ha già fatto tutto lo sforzo che poteva; infatti, mentre la Regione Siciliana ha stanziato soltanto 5 milioni, la Regione Sarda ne ha già speso 150.

L'Assessore osserva che i 920 milioni assegnati alla Sardegna in base alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, sono stati stanziati sul bilancio dell'esercizio 1951; è lecito quindi sperare in un ulteriore stanziamento sul bilancio dell'esercizio dell'anno 1952.

Per quanto riguarda il disposto dell'ultimo comma dell'articolo, l'oratore crede che la sua applicazione non si risolverà in un grave onere per la Regione.

Conclude dichiarando di accettare le modifiche apportate dalla Commissione. (*Consensi*).

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 1951, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Nelle località colpite dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nell'autunno 1951 l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, in via di urgenza ed a proprio totale carico, nei casi non previsti dal D. L. 12 aprile 1948, n. 1010, sia direttamente, sia a mezzo dei competenti uffici del Genio Civile ed in base a proprie direttive ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, alla riparazione e al consolidamento dei fabbricati urbani, con le relative dipendenze anche agricole e zootecniche e rurali, nonchè alle relative demolizioni e sgomberi dei materiali.

Le riparazioni devono essere limitate allo indispensabile per ripristinare l'uso dello stabile lesionato, tenuto conto altresì delle vigenti norme igienico-sanitarie.

L'Assessorato ai lavori pubblici e gli uffici del Genio Civile, previa perizia delle opere da eseguire ed in base alla spesa relativa, possono procedere all'appalto di tali lavori a trattativa privata anche a piccoli imprenditori locali.

In deroga al disposto dell'articolo 39 del Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con Decreto Ministeriale 28 maggio 1895, negli atti di contratto potrà essere inserita la clausola del pagamento dei materiali a piè d'opera per il settanta per cento del valore ai prezzi di elenco».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1951, n. 17».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	45
votanti	44
maggioranza	23
favorevoli	44
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Casu - Cerioni - Colia - Contu - Corona Loddo Claudia - Corrias Efisio - Cossu - Covacovich - D'Angelo - Deriu - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lay - Masia - Medda - Melis - Meloni - Morgana - Muretti - Murgia - Pasolini - Pilo Flores - Pinna - Pirastu - Sanna - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stara - Tocco - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

Discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3». (151)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

ZUCCA (P.S.I.) esordisce lamentando il grande ritardo col quale è stato presentato il disegno di legge, la cui necessità era stata da più di due anni messa in evidenza dai

consiglieri della sinistra. Soltanto ora tale necessità è stata riconosciuta in base agli stessi argomenti dei quali si erano serviti i consiglieri della sinistra per invocare l'approvazione di un loro emendamento — che invece fu respinto — al disegno di legge numero 121 relativo a «Mutui da contrarre con la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza». In quell'occasione, le sinistre definirono i cantieri di lavoro «cantieri di sfruttamento legalizzato», affermando che essi erano serviti a individui poco scrupolosi per corrispondere un salario inadeguato ai lavoratori.

Afferma che raramente il capo-cantiere ha la competenza tecnica necessaria, e molto raramente l'Assessore al lavoro conferma gli istruttori che vengono segnalati dai Comuni. Ciò sta a dimostrare che da parte dell'Assessorato vi è una scarsa sorveglianza tecnica. I geometri e i tecnici dell'Assessorato sono pochi e, disponendo di una sola automobile, non possono attuare una sorveglianza accurata.

Accanto allo scarso controllo tecnico vi è, da parte dell'Assessorato, anche uno scarso controllo amministrativo. L'oratore cita alcuni esempi di abusi ed indica il caso di Bonorva, dove gli allievi del cantiere di lavoro hanno riparato una chiesa. Inoltre, non sempre gli operai vengono assunti in base alle leggi sul collocamento. Non si può, insomma, affermare che le cose siano andate bene in materia di cantieri di lavoro.

L'oratore ricorda, a questo punto, allo Assessore la sua promessa di formulare un piano per l'occupazione invernale, del quale a suo tempo ha parlato anche la stampa.

Raccomanda, inoltre, all'Assessore di compiere i passi necessari al fine di ottenere la delega che consenta alla Regione di acquisire e spendere direttamente le somme che lo Stato destina alla Sardegna per cantieri di lavoro; la Regione, meglio dello Stato, può organizzare questi cantieri ed evitare che si ripetano fatti come quello accaduto ad Ittiri, dove, nel cantiere di lavoro dello Stato, non possono essere assunti i lavoratori che non sappiano firmare.

Passando ad esaminare la retribuzione che si vuol dare agli allievi dei cantieri di lavoro, l'oratore afferma che in questo settore non si devono adottare le mezze misure proposte dalla Commissione; nè si deve fare il calcolo di ciò che guadagnerebbero gli al-

lievi nel settore dell'agricoltura, giacchè in tale settore i lavoratori hanno paghe irrisorie. Si deve tener conto, invece, del tipo di lavoro che si esegue. Si aumenti, quindi, il capitolo di bilancio concernente i cantieri di lavoro e si diano agli allievi gli assegni familiari del settore industriale.

Non c'è da temere che i lavoratori agricoli abbandonino l'agricoltura per i cantieri di lavoro, giacchè questi ultimi generalmente sono aperti proprio nei periodi in cui la agricoltura non offre possibilità di assorbimento di mano d'opera. Nè si deve temere di far concorrenza allo Stato proponendo una retribuzione giusta per gli allievi dei cantieri; caso mai, si darebbe l'esempio allo Stato affinché anch'esso faccia il suo dovere.

L'oratore crede opportuno che nel bilancio 1952, al capitolo concernente i cantieri di lavoro, si aumenti lo stanziamento, al fine di dare la possibilità all'Assessore di istituire il maggior numero possibile e di dare agli allievi la giusta retribuzione.

Per quanto concerne il contributo ai Comuni, proposto nella misura del 10 per cento, l'oratore pensa che esso, ove se ne presenti la necessità, possa essere ulteriormente aumentato. (*Consensi a sinistra*).

FILIGHEDDU (D.C.) rileva innanzitutto che gli operai dei cantieri di lavoro non perdono la loro fisionomia di disoccupati e che, da altra parte, la Regione non ha potestà di andare oltre certi limiti.

Sostiene che ogni aumento delle retribuzioni, se da una parte reca giovamento ai singoli, riduce, dall'altro, la possibilità di un maggiore impiego di mano d'opera, potendosi contare su un limitato stanziamento complessivo a favore dei cantieri. Secondo l'oratore, è ingiusto e pericoloso creare una accentuata disparità di trattamento fra gli allievi dei cantieri regionali e quelli dei cantieri statali, per i quali, in analogo disegno di legge nazionale, è pure previsto un aumento, ma in misura inferiore a quello che si intende introdurre nella legge regionale. L'indennità proposta dalla Commissione risulterebbe, inoltre, sensibilmente superiore al salario medio dei braccianti agricoli, favorendo un dannoso allontanamento della mano d'opera dai lavori della campagna.

Per queste considerazioni, all'oratore sembra opportuno riportare le indennità alla mi-

sura proposta nel testo presentato dall'Assessore.

Sostiene, quindi, la necessità di istituire presso una banca un fondo che consenta, subito dopo la concessione dei cantieri, l'immediato inizio dei lavori, analogamente a quanto avviene per i cantieri statali. Finora, invece, nei cantieri regionali, si è avuto un sensibile ritardo tra l'approvazione del decreto e l'inizio dei lavori, proprio per la mancanza del cennato fondo presso un istituto di credito.

Concludendo, prega il Presidente che faccia dare lettura dell'ordine del giorno che ha presentato assieme a Melis. (*Consensi al centro*).

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'ordine del giorno Filigheddu-Melis:

«Il Consiglio regionale della Sardegna, considerata la necessità di assicurare — nell'istituzione dei cantieri scuola di lavoro — una procedura più abbreviata di quella in vigore, che consenta — quando ne sia il caso — di intervenire con la massima urgenza al fine di sanare situazioni disoccupative e sociali spesso gravi ed indilazionabili; considerato, inoltre: che tale procedura si può ottenere mediante l'adozione di modalità di finanziamento svincolate dalla normale trafila burocratica, che presuppone il controllo preventivo del provvedimento amministrativo da parte di più di un organo, con perdita di tempo talora prezioso rispetto alle urgenti necessità dei disoccupati; che anche in sede nazionale si è ravvisata l'opportunità di una tale procedura, ed a tal fine è stato istituito "Il fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani" avente gestione autonoma; impegna la Giunta regionale, e per essa lo Assessore al lavoro, a predisporre apposito disegno di legge che tenga conto delle istanze sopra rappresentate».

BORGHERO (P.C.I.) osserva innanzitutto che il disegno di legge in discussione doveva essere presentato nel 1951 e non nel 1952, giacché un anno di gestione dei cantieri di lavoro era più che sufficiente per convincere l'Assessore che la legge regionale 4 febbraio 1950, numero 3, non rispondeva dal lato retributivo alle vere esigenze dei lavoratori dei cantieri.

Ricorda che nella discussione svoltasi intorno a tale legge, dai banchi della sinistra erano state fatte presenti tutte le deficienze alle quali oggi soltanto si vuole porre riparo; in quell'occasione, le sinistre presentarono gli emendamenti che avrebbero potuto eliminare tali deficienze; ma essi furono respinti dalla maggioranza.

Per quanto riguarda la retribuzione da dare agli allievi dei cantieri di lavoro, Borghero ritiene inconcepibile che i lavoratori dell'edilizia percepiscano un salario maggiore di quello degli allievi dei cantieri che eseguono lo stesso lavoro.

Secondo l'oratore, le osservazioni fatte da Filigheddu non possono essere considerate persuasive. Infatti, ad esempio, con la legge concernente il compenso agli insegnanti delle scuole popolari la Regione ha superato di gran lunga il trattamento fatto dallo Stato; a ciò si deve aggiungere che il trattamento praticato dalla Regione ai propri impiegati è migliore di quello praticato dallo Stato. Nè è vero che il salario del bracciante agricolo è inferiore a quello stabilito per gli operai dei cantieri di lavoro: d'altronde, anche se ciò fosse, si tratta di un lavoro ben diverso.

L'oratore richiama, quindi, l'attenzione del Consiglio sugli assegni familiari, sostenendo che essi non possono essere bloccati ad una determinata cifra, ma devono essere corrisposti per ciascun figlio a carico senza limiti fissi. Annunzia che, tenendo conto dell'esperienza passata, i Gruppi di sinistra presenteranno opportuni emendamenti, nei quali, del resto, non si propone nulla di inaccettabile.

Segnala, quindi, all'Assessore al lavoro, alcuni inconvenienti che si stanno verificando in vari centri: a Nuraminis, per esempio, è stato assunto come capo-squadra del cantiere del lavoro lo stesso collocatore, e gli operai non vengono pagati da tre quindicine.

L'oratore osserva, inoltre, che in molti centri, con i cantieri di lavoro si eseguono opere che dovrebbero essere fatte con gli stanziamenti dell'Assessorato dei lavori pubblici, giacché hanno tutte le caratteristiche di vere e proprie opere pubbliche. (*Consensi a sinistra*).

SENES (M.S.I.), dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge, dichiara

che l'aumento minimo che si vuol concedere agli operai dei cantieri di lavoro è più che giustificato dall'aumento che si è verificato nel mercato di consumo. Per quanto riguarda gli assegni familiari, riconosce che non si può fare più di quanto è stato proposto nel disegno di legge, anche presumendo che pochi siano i capi famiglia con più di cinque figli a carico.

BORGHERO (P.C.I.) obietta che questa dovrebbe essere una buona ragione per concedere gli assegni familiari a tutti i figli a carico.

SENES (M.S.I.), per quanto riguarda il contributo da concedere ai Comuni onde metterli in condizioni di far fronte alle spese occorrenti per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali, si dichiara favorevole alla modifica apportata dalla Commissione, secondo la quale i contributi dovranno essere concessi solamente a quelle Amministrazioni comunali che si trovino in accertate condizioni di bisogno.

L'oratore conclude dichiarando che il disegno di legge è stato esaminato attentamente dalla Commissione e che le proposte di essa meritano l'approvazione del Consiglio, giacchè sono contenute nei limiti necessari senza che l'Assessore debba ridurre il numero dei cantieri di lavoro. (*Approvazioni*).

CASTALDI (D.C.) chiede all'Assessore quale sia il numero dei disoccupati che potranno trovare occupazione nei cantieri di lavoro; se è vero, secondo quanto è stato affermato dagli oratori di sinistra, che gli allievi dei medesimi cantieri svolgano un lavoro che ha le caratteristiche del lavoro dell'industria; quale sia la durata dei cantieri e, infine, se i lavoratori che in questi vengono assunti trovino altra occupazione durante l'anno.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

MELIS (P.S.d'A.), *relatore*, dopo aver sottolineato la necessità di approvare il disegno di legge in discussione in seguito all'aumento dei prezzi — cui ha fatto cenno Senes —, osserva che il dissenso che si è

manifestato nei vari Gruppi concerne quasi esclusivamente aspetti di dettaglio.

Circa le questioni di competenza, accennate da qualcuno, egli crede che non si possa avere alcun dubbio: il principio ispiratore del disegno di legge in discussione è lo stesso che è stato consacrato attraverso tante altre leggi regionali.

Per quanto riguarda la retribuzione, l'oratore definisce «massime» le proposte avanzate dai Gruppi dell'estrema sinistra, «minime» quelle avanzate dalla Giunta, e «medie» quelle fatte dalla Commissione. Riconosce che le proposte medie non soddisfanno appieno; ma, di fronte al pericolo di provocare una diminuzione nel numero dei cantieri di lavoro, il Consiglio dovrebbe seriamente meditare prima di prendere una decisione. La Commissione ha pure auspicato un aumento della somma da stanziare per i cantieri di lavoro nel bilancio del corrente anno, pur rendendosi conto della difficoltà della cosa.

Il raffronto tra il lavoro svolto dagli allievi dei cantieri e quello svolto dalle altre categorie di lavoratori, secondo Melis, appare fuori luogo, giacchè caratteristica della legge sui cantieri di lavoro è lo scopo assistenziale nei confronti dei disoccupati, i quali, pur lavorando nei cantieri, continuano a conservare la qualifica di disoccupati. Non sussiste, cioè, un rapporto di lavoro, come avviene per le categorie dei lavoratori dell'industria. Su questa strada si corre veramente il pericolo di far fermare la legge da parte del Governo centrale. I motivi generali della legge sono, infatti, quelli riassunti nella relazione; altre motivazioni potrebbero ingenerare perplessità e determinare appunto un rinvio della legge stessa. Invita, perciò, il Consiglio ad approvare il testo della Commissione.

Conclude dichiarando di non voler intervenire sugli altri argomenti, ai quali dovrà dare una risposta l'Assessore, e invitando il Consiglio a meditare sull'ordine del giorno Filigheddu - Melis. Quanto a quest'ultimo, si augura che la Giunta lo accetti in considerazione della necessità di snellire al massimo le trafille burocratiche, che attualmente non consentono che all'approvazione dei decreti istitutivi dei cantieri di lavoro corrisponda l'immediato inizio dei lavori. (*Consensi*).

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge, dichiara di non poter accettare la definizione data da Zucca dei cantieri di lavoro. Questi, infatti, non sono «cantieri di sfruttamento legalizzato», ma devono essere considerati sotto lo aspetto dell'assistenza e dell'addestramento, perchè la disoccupazione in Sardegna deriva in gran parte dalla mancanza di mano d'opera qualificata. Compito dei cantieri di lavoro è, dunque, quello di assistere ed istruire i disoccupati, i quali continuano a mantenere, a tutti gli effetti, la posizione di disoccupati.

La raccomandazione di Zucca all'Assessore affinché sorvegli le opere eseguite dai cantieri di lavoro è stata sempre tenuta presente: infatti, quantunque la preoccupazione maggiore dell'Assessore sia quella di istituire cantieri di lavoro, egli si è sempre preoccupato che con questi si facciano opere tecnicamente buone e che gli allievi apprendano un mestiere. I braccianti agricoli di San Vito, ad esempio, sono stati trasformati in scalpellini perfetti.

Per quanto riguarda la competenza tecnica dei capi-cantiere, l'Assessore ammette che essa è veramente insufficiente, ma osserva che la retribuzione che ai medesimi viene corrisposta non consente di pretendere più di quanto si ottiene. Dichiara che sarebbe grato a chiunque gli volesse segnalare deficienze di qualunque specie, e chiarisce quanto è avvenuto nel cantiere di lavoro di Nuraminis.

Per quanto riguarda la richiesta della delega alla Regione di spendere le somme destinate alla Sardegna per i cantieri di lavoro statali, l'Assessore dichiara di avere già provveduto in merito.

Circa il piano che Zucca ha menzionato nel suo intervento, dichiara di aver voluto fare solo un accertamento del numero dei disoccupati esistenti in Sardegna. La situazione disoccupativa oggi è veramente grave; non esiste soltanto un problema di retribuzione, esiste anche e soprattutto un problema di occupazione pura e semplice. La Giunta, sin dalla discussione della prima legge sui cantieri di lavoro, aveva riconosciuto valide le proposte che oggi vengono avanzate dalla Commissione, ma la limitatezza dello stanziamento non ne aveva permesso l'accoglimento. La Giunta non ne

fa, tuttavia, una questione di fiducia e si rimette alle decisioni del Consiglio.

L'Assessore Deriu prosegue sostenendo che in alcune zone i salari dei braccianti agricoli sono inferiori a quelli percepiti dagli allievi dei cantieri di lavoro, i quali sono semplicemente braccianti agricoli e non già mano d'opera qualificata come gli operai dell'industria e dell'edilizia. La paga dei cantieri di lavoro ha contribuito ad aumentare il salario dei lavoratori agricoli. In determinate zone, i cantieri sono stati istituiti proprio per instaurare in materia di salari quella giustizia che mancava.

Afferma che in media ciascun allievo dei cantieri di lavoro costa oggi alla Regione 646 lire al giorno; un cantiere di 30 allievi per cento giorni — compresi l'istruttore e le assicurazioni — costa una somma di 2.672.900 lire. Lo stesso cantiere, in base agli aumenti proposti dalla Giunta, verrebbe a costare tre milioni e trenta mila lire, e in base alle proposte della Commissione tre milioni e 555 mila lire. Considerato che lo stanziamento destinato ai cantieri di lavoro è di soli 500.000.000, se il Consiglio approvasse le proposte della Giunta, si potrebbe contare sull'assorbimento di 540.000 giornate lavorative; se invece approvasse le proposte della Commissione, soltanto su 460 mila giornate lavorative. Il Consiglio deve quindi ben meditare prima di prendere una decisione tanto importante. (*Consensi*).

PRESIDENTE chiede all'Assessore il suo parere sull'ordine del giorno Filigheddu - Melis.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, rileva che nei cantieri di lavoro statali il ritardo tra l'approvazione del cantiere e l'inizio dei lavori non si verifica perchè il Ministro, appena approvato il decreto, autorizza l'inizio dei lavori con telegramma, giacchè vi è un fondo apposito presso il Ministero del lavoro ed i controlli hanno carattere consultivo. Per i cantieri regionali, invece, tra la data dell'approvazione del decreto da parte dell'Assessore e l'inizio dei lavori trascorrono due mesi a causa della trafila burocratica. Con la istituzione del fondo proposto nell'ordine del

giorno Filigheddu-Melis, tale ritardo verrebbe eliminato.

L'Assessore dichiara di accogliere l'ordine del giorno, riservandosi di esaminare se sia possibile, da un punto di vista giuridico, l'istituzione di detto fondo.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

La seduta è tolta alle ore 21 e 35.